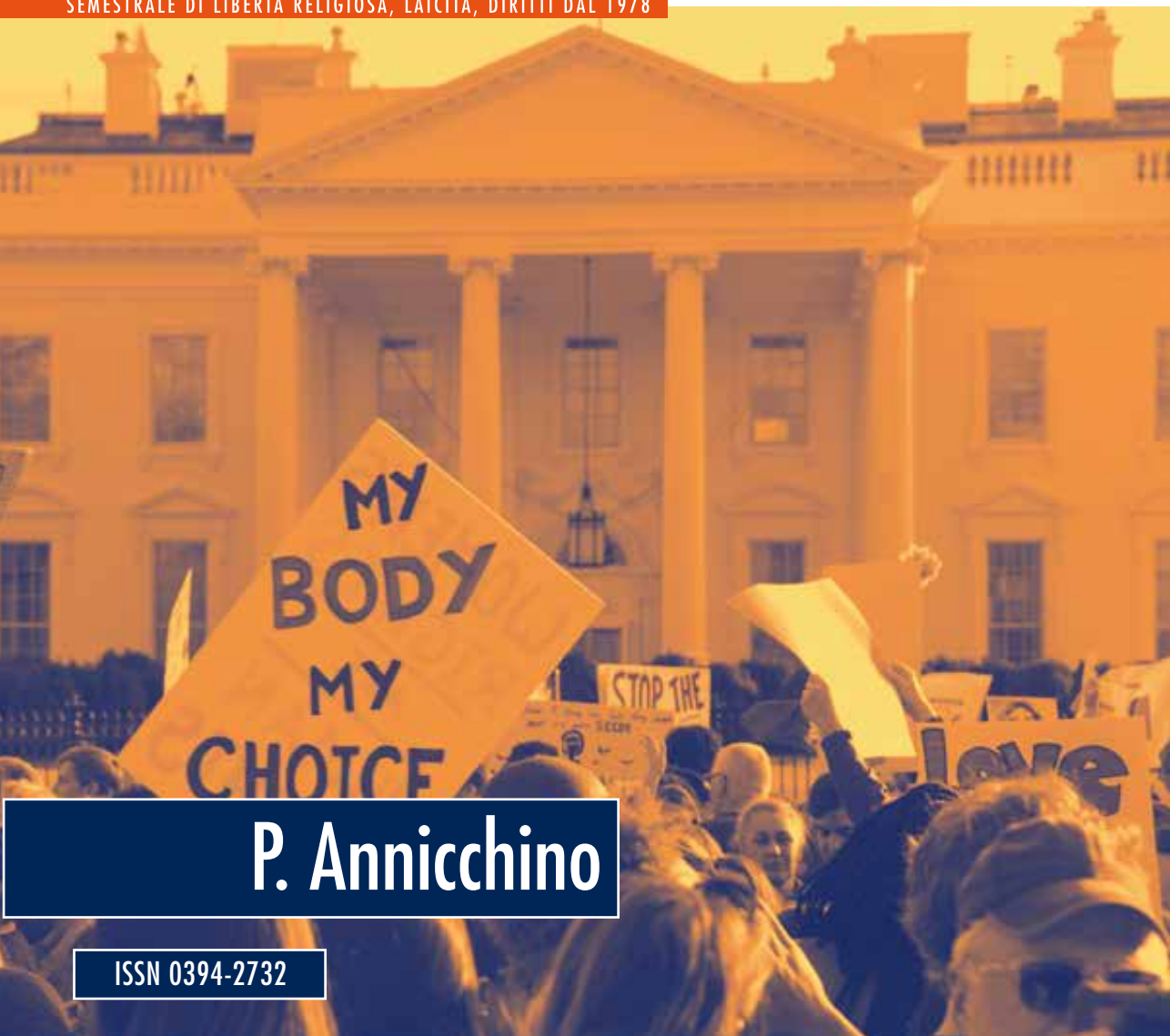




Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



P. Annicchino

ISSN 0394-2732

L'interruzione volontaria di gravidanza nel diritto comparato contemporaneo tra dimensione soggettiva e volontà normativa.

L'assistenza spirituale negli spazi di cura europei: modelli organizzativi e sfide dell'inclusione.

F. Alicino - P. Annicchino
F. Balsamo - F. Botti
P. Consorti - A. Cupri
M.C. Ivaldi - E. Martinelli
D. Milani - G. Mingardo
T. Pagotto - S. Penasa
M. Tomasi

Diritto, politica e religione negli Stati Uniti post-Dobbs

Pasquale Annicchino

Professore associato di Diritto e Religione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia

ABSTRACT

Con la sentenza Dobbs v. Jackson Women's Health Organization la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la precedente giuri-

sprudenza costituzionale sancendo che la Costituzione non garantisce il diritto all'aborto. La decisione ha così conferito la possibilità agli Stati l'autorità di regolamentare l'aborto innescando numerose controversie politiche e giudiziarie a livello statale e costituisce uno spartiacque che sancisce la crescente influenza della *Religious Right* nel contesto politico e giuridico statunitense. La sua influenza extra-giuridica è da valutare a livello globale date le reazioni che ne sono scaturite anche in altri ordinamenti.

SOMMARIO

1. Il diritto all'aborto e l'importanza di *Roe v. Wade* – 2. Il rovesciamento di *Roe v. Wade* – 3. L'impatto di *Dobbs* – 4. Conclusione.

1. Il diritto all'aborto e l'importanza di *Roe v. Wade*

Prima della storica sentenza *Roe v. Wade* (*Roe*) del 1973¹, la legislazione sull'aborto negli Stati Uniti era un mosaico di leggi statali che offriva diverse soluzioni. La pronuncia della Corte Suprema mutò il quadro stabilendo che il diritto della donna a scegliere se interrompere la gravidanza rientrasse nel diritto alla privacy protetto dal Quattordicesimo Emendamento alla Costituzione federale. Nella decisione della Corte, il diritto all'aborto della donna era comunque bilanciato con l'interesse statale rivolto alla salvaguardia della vita potenziale del nascituro. Questo quadro normativo era quindi strutturato in un sistema di trimestri con diversi livelli di protezione. Alla pronuncia andrebbero aggiunti i principi delineati dalla Corte nel caso *Planned Parenthood of Southern Pennsylvania v. Casey*². *Roe v. Wade* ga-

¹ Corte Suprema degli Stati Uniti, *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113, 1973.



ranti un accesso legale all'aborto a livello nazionale, diventando un pilastro delle battaglie progressiste per i diritti civili. La decisione è stata per anni al centro della discussione pubblica statunitense e delle ben note *culture wars* che hanno caratterizzato l'evoluzione politica e giuridica del Paese con ricadute e influenza globale³. Come vedremo, il suo rovesciamento costituisce un evento giuridico e politico di portata significativa destinato ad essere analizzato negli anni a venire⁴.

2. Il rovesciamento di *Roe v. Wade*

La sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*⁵ (*Dobbs*) del 24 giugno 2022, ampiamente prevedibile già all'esito della discussione orale⁶, ha avuto origine da una legge del Mississippi che vietava la maggior parte degli aborti dopo la quindicesima settimana di gravidanza, in diretta contraddizione con i principi espressi dalla giurisprudenza *Roe* e dalle sentenze successive che l'hanno confermata. Chiamata a pronunciarsi, la Corte Suprema, con una maggioranza conservatrice di 5-4 (in maggioranza i giudici Alito, Thomas, Gorsuch, Kavanaugh, Coney Barret), ha sostenuto che la Costituzione non garantisce un diritto all'aborto⁷. La

² Corte Suprema degli Stati Uniti, *Planned Parenthood of Southern Pennsylvania v. Casey*, 505 U.S. 833, 1992.

³ A.R. LEWIS, *The Rights Turn in Conservative Christian Politics: How Abortions Transformed the Culture Wars*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. Si veda anche M. ZIEGLER, *Abortion and the Law in America. Roe v Wade to the Present*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020. Sulle *culture wars* globali cfr. C. McCrudden, *Transnational Culture Wars*, *International Journal of Constitutional Law*, 13, 2015, pp. 434-462.

⁴ Il punto è ben sottolineato da Simone Penasa: «Dobbs non è un trattato di diritto costituzionale, anche se sarà utilizzato negli anni a venire nelle aule di Giurisprudenza di tutto il mondo», S. PENASA, *People have the power! E i corpi e le biografie delle donne? I diversi livelli di rilievo della sentenza Dobbs della Corte Suprema USA*, DPCE online, 12/7/2022, p. 1609.

⁵ Corte Suprema degli Stati Uniti, *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, 597 U.S. 215, 2022.

⁶ Sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, *La Corte Suprema conservatrice minaccia il diritto all'aborto*, in *Domani*, 1/12/2021.

⁷ La decisione è stata ampiamente commentata dalla dottrina. Tra gli altri, cfr. A. DI MARTINO, *Donne, aborto e Costituzione negli Stati Uniti d'America: sviluppi dell'ultimo triennio*, *Nomos*, 2, 2022, pp. 1-24; L. FABIANO, *Tanto tuonò che piovve: l'aborto, la polarizzazione politica e la crisi democratica nell'esperienza federale statunitense*, *BioLaw Journal*, 3, 2022, pp. 5-66; S. PENASA, *People have the power! E i corpi e le biografie delle donne? I diversi livelli di rilievo della sentenza Dobbs della Corte Suprema op. cit.*, pp. 1609-1617. A. SPERTI, *Il diritto all'aborto ed il ruolo della tradizione nel controverso overruling di Roe v. Wade*, *Rivista Il Gruppo di Pisa*, 3, 2022, pp. 23-36; E. STRADELLA, *La decostituzionalizzazione del diritto all'aborto negli Stati Uniti: riflessioni a partire da Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2022, pp. 197-223; P. VERONESI, *“Un affare non solo di donne”: la sentenza Dobbs v. Jackson (2022) e la Costituzione “pietrificata”*, in *GenIUS*, 25/1/2023, pp. 1-19.



pronuncia redatta dal giudice Alito riconosce la differenza di opinioni esistente in materia di aborto; tuttavia, giudica la precedente giurisprudenza in materia «terribilmente sbagliata e profondamente dannosa»⁸. La decisione della Corte restituisce agli Stati il potere di decidere in materia secondo la logica del federalismo statunitense in quanto sottolinea la necessità di restituire «la questione dell'aborto ai rappresentanti eletti dal popolo»⁹. Può essere interessante notare, nel contesto delle opinioni concorrenti e dissenzianti, la posizione del Presidente della Corte John Roberts jr. che, pur concordando con la costituzionalità della legge dello Stato del Mississippi, si dichiara contrario al ribaltamento della pronuncia *Roe*: «La decisione della Corte è ponderata e accurata, ma queste virtù non possono compensare il fatto che questa sentenza drammatica e piena di conseguenze non sia necessaria per risolvere il caso che stiamo trattando»¹⁰. Andrà valutata, nelle prossime decisioni della Corte, l'influenza dell'opinione concorrente di Justice Thomas che ha auspicato la revisione della precedente giurisprudenza che ha riconosciuto dei diritti sulla base della dottrina del *substantive due process* fondata sul Quattordicesimo emendamento alla Costituzione federale¹¹.

3. L'impatto di *Dobbs*

L'impatto della sentenza *Dobbs* è stato immediato e profondo. Tale decisione ha, fin da subito, avuto un impatto importante sulla gestione delle politiche sanitarie relative all'aborto. Dal punto di vista giuridico, è venuto a crearsi un complesso mosaico legislativo molto frammentato perché ogni Stato è subentrato con la sua legislazione. Tale situazione giuridica ha generato gli incentivi per la creazione di un vero e proprio «turismo dell'aborto» costringendo numerose donne a spostarsi in altri Stati per poter accedere a tale servizio medico. Alcuni Stati hanno immediatamente sostituito la loro legislazione appena la

⁸ Nostra traduzione.

⁹ Nostra traduzione.

¹⁰ Nostra traduzione.

¹¹ Questo aspetto è messo in particolare rilevanza nell'analisi di Elisabetta Grande: «È, d'altronde, Justice Thomas nella sua *concurrent opinion* a delineare con chiarezza un futuro di revisione di (quasi) tutte le libertà personali finora radicate nel quattordicesimo emendamento, che a suo giudizio non potrà più essere letto come contemplante un *substantive due process*, ma soltanto un *procedural due process*», E. GRANDE, *Dobbs e le allarmanti implicazioni di un overruling politico in tema di aborto*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, 15, 2022, p. 77.



Corte è giunta al ribaltamento di *Roe*. Altri Stati si sono invece mossi per proteggere e rafforzare il diritto all'interruzione di gravidanza. Nella letteratura medica è stato sottolineato il singolare paradosso relativo all'aumento degli aborti nei mesi successivi alla pronuncia della Corte Suprema: «[...] in the year following the *Dobbs* verdict, the mean number of monthly abortions in the USA increased from 82115 (April 2022-May 2022) to 82298 (July 2022-June 2023), despite a marked decrease in the number of abortions occurring in states that passed abortion bans in the wake of the Supreme Court decision. This change is probably in part attributable to an increase in self-managed abortions»¹². Per quel che riguarda l'opinione pubblica, un sondaggio del Pew Forum del 2024¹³ ha rilevato come il 63% degli americani sia favorevole all'esistenza di un diritto all'aborto con un incremento di circa il 4% dal 2021, l'anno che precede la pronuncia della Corte Suprema nel caso *Dobbs*. La decisione della Corte nel caso *Dobbs* ha un importante potenziale trasformativo sul piano giuridico e simbolico. Come è stato sottolineato, tale decisione: «[...] is expected to fundamentally transform elite and popular political dialogues for decades to come»¹⁴. Per ciò che riguarda gli Stati Uniti, come abbiamo evidenziato in precedenza, il primo effetto immediato della decisione è stata la frammentazione legislativa che ha creato binari diversi e paralleli per l'accesso all'aborto¹⁵. Le tecniche legislative utilizzate dai diversi Stati sono state diverse: in alcuni casi sono entrate in vigore le "trigger laws" (leggi grilletto) approvate dopo la sentenza *Roe* del '73 per entrare in vigore in caso di un suo ribaltamento; in altri casi sono state fatte entrare nuovamente in vigore le norme precedenti rispetto alla decisione della Corte del '73; in ulteriori casi ci sono state iniziative legislative per introdurre nuove condizioni e nuovi divieti per l'accesso all'aborto. Alcuni

¹² C.D. BRINDIS, M.A. SIMON, *Societal implications of the Dobbs v Jackson Women's Health Organization decision*, *The Lancet*, 403, 10445, p. 2751.

¹³ Pew Research Center, *Broad Public Support for Legal Abortion Persists 2 Years After Dobbs*, 13/5/2024, disponibile su: <https://www.pewresearch.org/politics/2024/05/13/broad-public-support-for-legal-abortion-persists-2-years-after-dobbs/> (consultato il 13/10/25).

¹⁴ G. ESPINO, *Which global constitution? The illiberal globalism of the US Supreme Court's Dobbs decision*, *Global Constitutionalism*, 13, 3, 2024, p. 640.

¹⁵ Il Centre for Reproductive Rights offre la possibilità di consultare una mappa interattiva per verificare la situazione in ogni stato, cfr. Centre for Reproductive Rights, *After Roe Fell: Abortion Law by State*, disponibile su: <https://reproductiverights.org/maps/abortion-laws-by-state/> (consultato il 13/10/25).



Stati, a forte egemonia progressista, hanno invece reagito alla sentenza della Corte rafforzando le tutele previste per il diritto all'aborto¹⁶. La decisione ha innescato un'ondata di battaglie legali e politiche¹⁷, riaccendendo il dibattito pubblico e ponendo la questione al centro delle successive campagne elettorali, con un impatto significativo sulla salute e sull'autodeterminazione di milioni di donne e significative conseguenze, anche di ordine economico, sul sistema sanitario¹⁸. Si può quindi constatare, almeno sul tema, una rinascita del diritto costituzionale statale. È possibile affermare che, a seguito della sentenza *Dobbs*, il panorama legislativo sull'aborto negli Stati Uniti si sia frammentato in modo radicale, con ogni stato che ha intrapreso percorsi legislativi divergenti¹⁹. La situazione è in continua evoluzione a causa di battaglie legali e iniziative popolari. Se si guarda al ruolo della Corte Suprema, la decisione nel caso *Dobbs* è stata l'ennesima conferma della virata conservatrice fortemente influenzata dalla visione politica della *Religious Right* statunitense²⁰ che sta portando i

¹⁶ Cfr. M.K. MAYER, J.C. MORRIS, J.A. AISTRUP, R. BRUCE ANDERSON, R.C. KENTER, *Dobbs, American Federalism, and State Abortion Policymaking: Restrictive Policies Alongside Expansion of Reproductive Rights*, *Publius: The Journal of Federalism*, 53, 3, 2023, pp. 378-404 e inoltre F. FABBRINI, *The "European" Future of American Abortion Law: Dobbs, Federalism and Constitutional Equality*, *Columbia Journal of Transnational Law*, 62, 1, 2023, pp. 113-158.

¹⁷ Si veda A. GUNDERSON, C. ASKEW, J. HYUN KIM, N. BAUER, *State Courts, Public Opinion, and the Changing Abortion Landscape after Dobbs*, *American Political Research*, 0 (0), 2025, pp. 1-6.

¹⁸ Viene ad esempio evidenziato quanto la domanda di accesso all'aborto in Stati con legislazioni meno restrittive vada ad impattare anche su coloro che accedono al servizio in quello Stato: «Abortion restrictions will affect more permissive states as well, since patients travelling out-of-state to obtain abortions will place new burdens on state health-care systems that are expected to accommodate an unanticipated new influx of patients. For example, following the passage of a 6-week abortion ban in Texas, the rate of Texas residents who obtained abortions out-of-state was ten-times higher than the rate before the ban», C.D. BRINDIS, M.A. SIMON, *Societal implications of the Dobbs v Jackson Women's Health Organization decision*, cit., p. 2.752. Per un'analisi relativa all'impatto della decisione sulla formazione del personale medico cfr. A.M. TRAUB, K. MERMIN-BUNNELL, P. PAREEK, S. WILLIAMS, N.B. CONNELL, J.F. KAWWASS, C. CWIAK, *The implications of overturning Roe v. Wade on medical education and future physicians*, *The Lancet Regional Health-Americas*, 14, 100334, 2022, pp. 1-3.

¹⁹ Come ha affermato Rachele Bizzarri, a seguito della decisione nel caso *Dobbs*: «[...] gli Stati Uniti si caratterizzano per un panorama legislativo altamente differenziato, in cui l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva è legato alle preferenze politiche, con importanti ricadute in termini di eguaglianza», R. BIZZARRI, *L'aborto negli Stati Uniti due anni dopo Dobbs v. Jackson Women's Health Organization: sviluppi, dinamiche e prospettive*, *Osservatorio Costituzionale AIC*, 3, 2024, p. 304.

²⁰ Sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, *Stati Uniti D'America. Religioni e società tra polarizzazione sociale e sfide future della libertà religiosa*, in A.G. CHIZZONITI, A. GIANFREDA, *Religioni e società*.

giudici anche ad abbandonare alcune teorie dell'interpretazione giuridica, come quella dell'originalismo, che avevano caratterizzato l'approccio di numerosi giudici di nomina conservatrice negli anni passati²¹. Come hanno sintetizzato Tom Ginsburg e Aziz Huq: «[...] the Roberts Court has centered three traditional forms of authority in its constitutional vision. These are the family, faith, and the nation-state. When these values are in play, the Court consistently rules in ways antithetical to the liberal legalism of the Warren Court»²². Questa svolta conservatrice della giurisprudenza della Corte Suprema si incunea in un più ampio trend globale contribuendo in maniera sostanziale al suo sviluppo. Ad esempio, per quanto riguarda il caso *Dobbs*, i due autori sottolineano come la decisione sia stata citata dalla Corte Costituzionale dell'Uganda al fine di giudicare costituzionali le draconiane leggi contro le minoranze sessuali votate in quel Paese²³. La decisione della Corte Suprema ha generato anche reazioni politiche e giuridiche in altri Paesi²⁴. Ad esempio, in Francia ha accelerato il percorso che ha portato al riconoscimento dell'aborto come diritto costituzionalmente garantito²⁵. Il

Modelli di relazioni tra Stati e confessioni religiose, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2024, pp. 215-225. Si veda anche C. MALA CORBIN, *The Supreme Court's Facilitation of White Christian Nationalism*, Alabama Law Review, 71, 2020, pp. 833-866 e inoltre M. CORSALINI, *From the Womb to the Tomb. The Death of Roe Between Science, Women, and Religion*, in M. GAS-AIXENDRI, A. MADERA, *Gender, Law and Religion During the Covid-19 Health Crisis*, Vernon Press, Wilmington-Malaga, 2025, pp. 139-160.

²¹ Si veda R.E. BARNETT, L.B. SOLUM, *Originalism after Dobbs, Bruen and Kennedy: the role of history and tradition*, Northwestern University Law Review, 118, 2, 2023, pp. 433-494 ed inoltre J. SIMON, *Red Herring History: An Analysis of Why Dobbs is Not Originalism*, Georgetown Journal of Law & Public Policy, 21, 2, 2023, pp. 595-614.

²² T. GINSBURG, A.Z. HUQ, *Family, Faith and Nation The Roberts Court and the Global Pivot Against Liberal Legalism*, University of Chicago Law School-Public Law & Legal Theory Research Paper, 2/9/2025, disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5433015# (consultato il 13/10/25).

²³ Come sottolineano gli autori: «Because the US Supreme Court had “considered the nation’s history and tradition” in over-ruling an individual right to reproductive choice, the Ugandan Court perceived itself as licensed to give legal blessing to “the socio-cultural realities of Ugandan society”. American constitutional jurisprudence hence provided a legitimate ground for the Ugandan judges to allow the coming into force of a ‘draconian’ criminal sanction against gay individuals», *ivi*, p. 6.

²⁴ Per un'introduzione al tema cfr. D. SCHLIPFINGER, *Stati Uniti, Spagna, Germania e Italia: prospettive comparative sull'interruzione volontaria di gravidanza*, Federalismi, 13, 2025, pp. 148-172 e inoltre G. SPANÒ, *Dobbs is over: (Contro-)tendenze in materia di aborto, a partire dalla Sierra Leone (con accenni al caso del Benin)*, in *Federalismi*, 20, 2024, pp. 45-70.

²⁵ Per Giovanna Spanò: «[...] la Francia si rende capofila di una traiettoria alternativa, di un costituzionalismo “coraggioso”, che d'altronde non promuove diritti attraverso la penna trasformativa delle



Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui condanna esplicitamente la decisione della Corte Suprema²⁶ e in una precedente risoluzione aveva chiesto l'inclusione dell'aborto fra i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali della UE²⁷. È interessante notare come la risoluzione del Parlamento europeo successiva alla pronuncia nel caso *Dobbs* si soffermi su alcune tematiche come quelle della sorveglianza digitale²⁸ e inviti i Paesi Membri a garantire pieno accesso alle procedure abortive²⁹. Segnale questo,

Corti, ma che esplicitamente modifica, integra, attualizza, il catalogo dei diritti medesimi», *ivi*, p. 46.

²⁶ Parlamento europeo, *Resolution on the US Supreme Court decision to overturn abortion rights in the United States and the need to safeguard abortion rights and women's health in the EU*, 7/7/2022, disponibile su: www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0302_EN.html (consultato il 13/10/25).

²⁷ Parlamento europeo, *Risoluzione sull'inclusione del diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, 11/4/2024, disponibile su: www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0286_IT.html (consultato il 13/10/25). Nel testo della Risoluzione sono citati esplicitamente il caso francese e il contesto statunitense: «considerando che, con un voto storico del 4 marzo 2024, i legislatori francesi hanno sancito nella Costituzione francese la libertà garantita di ricorrere all'aborto; che la Francia è il primo paese al mondo a rendere l'aborto un diritto costituzionale esplicito; che tale revisione costituzionale mira a istituire una salvaguardia nel contesto del regresso del diritto all'aborto nell'UE e a livello mondiale, in particolare negli Stati Uniti, in Polonia, in Ungheria e a Malta; che il lavoro e l'impegno delle organizzazioni femministe e dei parlamentari in Francia sono stati fondamentali per garantire un voto di maggioranza a sostegno della tutela costituzionale del diritto all'aborto», *ivi*, par. H.

²⁸ Come evidenzia il Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2022: «whereas there is a growing concern about data protection in the context of *Roe v Wade* having been overturned; whereas through menstrual tracking apps or geolocation tools and search engines, data can be collected on people having approached an abortion clinic, purchased an abortion pill or searched for information; whereas people can potentially be flagged for this or the information collected used against them; whereas in states that have banned abortion or are going to do so, digital data on those seeking, providing or facilitating abortion can be used by the judicial authorities», Parlamento europeo, *Resolution on the US Supreme Court decision to overturn abortion rights in the United States and the need to safeguard abortion rights and women's health in the EU*, cit., par. F.

²⁹ Si legge a tal proposito nella risoluzione che il Parlamento europeo: «Calls for the EU and its Member States to legally recognise abortion and to defend respect for the right to safe and legal abortion and other SRHR; calls further for the EU to act as an advocate and make the recognition of this right a key priority in negotiations within international institutions and in other multilateral forums such as the Council of Europe, as well as to advocate its inclusion in the Universal Declaration of Human Rights» e inoltre «Urges the Member States to decriminalise abortion and remove and combat obstacles to safe and legal abortion and access to SRHR; calls on the Member States to guarantee access to safe, legal and free abortion services, to pre-natal and maternal healthcare services and supplies, voluntary family planning, contraception, youth-friendly services, and to HIV prevention, treatment, care and support, without discrimination», par. 10 e 12, *ibidem*.



particolarmente esplicito, dei nuovi sviluppi che l'riguardano l'interazione tra diritto e religione nella dimensione digitale³⁰.

4. Conclusione

La decisione della Corte Suprema nel caso *Dobbs* lascia un quadro giuridico incerto e frammentato dove anche le battaglie per il diritto all'aborto saranno sempre più combattute a livello locale con esiti non sempre facilmente prevedibili³¹. Testimonia inoltre, nonostante il pericolo di una sempre più importante crisi di legittimazione della Corte³², della rilevanza globale delle sue decisioni anche quando queste aderiscono ad una lettura conservatrice dei diritti fondamentali³³.

³⁰ Sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, *L'interazione tra diritto e religione nella transizione digitale*, Giappichelli, Torino, 2025.

³¹ Come evidenziato da Rebouché e Ziegler: «The coming age will expose fresh disagreement about what abortion means and when life begins, about the balance of local, state, and federal power, and about the meaning of constitutional equality. A post-Dobbs America will make visible the contradictions and strategic battles in both the abortion-rights movement and anti-abortion movement, all while opening new possibilities for the movement for reproductive justice. The age of fracture will be one of chaos, with profound costs for people who are or can become pregnant. But as history teaches us, destroying the status quo, can also create once unimaginable opportunities for change», R. REBOUCHÉ, M. ZIEGLER, *Fracture: Abortion Law and Politics After Dobbs*, SMU Law Review, 76, 1, 2023, p. 75. Questo approccio della Corte appare essere confermato anche da due sentenze successive della Corte Suprema che nei casi *FDA v. Alliance for Hippocratic Medicine* e *Moyle v. United States* si è posizionata su un minimalismo procedurale rispetto a questioni quali l'accesso all'aborto farmacologico e il conflitto tra leggi statali e leggi federali di emergenza ha "deciso di non decidere" utilizzando questioni tecniche come la legittimazione ad agire o il rinvio ai tribunali inferiori per evitare nuove pronunce di particolare impatto sul tema dell'aborto. La Corte sembra quindi preferire che ulteriori questioni siano risolte a livello statale. Cfr. Corte Suprema degli Stati Uniti, *FDA v. Alliance for Hippocratic Medicine*, 602 U.S. 367, 2024 e inoltre Corte Suprema degli Stati Uniti, *Moyle v. United States*, 23-726/727, 2024.

³² Come sottolinea James Gibson: «[...] especially with counter-majoritarian decisions like Dobbs, the prospects today of a court crisis of the magnitude of the 1930s seem increasingly possible, if not likely», cfr. J.L. GIBSON, *Losing legitimacy: The challenges of the Dobbs ruling to conventional legitimacy theory*, in *American Journal of Political Science*, 68, 2024, p. 1054.

³³ Sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, *Washington D.C. as a global center of power projection and its relevance for the interaction of State(s) and religion(s)*, *Perspectives on Federalism*, 16, 3, 2024, pp. 77-85.